



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

AVVIATA LA PROCEDURA PER L'EQUIVALENZA DEI PODOLOGI

Con l'approvazione dell'atteso DPCM relativo alla procedura per il riconoscimento dell'equivalenza ai titoli sanitari universitari, si è, finalmente, avviato il percorso per la definitiva regolarizzazione dei vecchi operatori pedicure/callisti che avranno, ora, la possibilità di farsi riconoscere titoli/attestati e carriera professionale per potersi mantenere in attività come soggetti equivalenti ai podologi universitari.

Come già previsto dall'accordo Stato/Regioni del febbraio 2011, ora recepito da un DPCM di agosto 2011; la domanda di equivalenza potrà essere attivata esclusivamente se si è in possesso di un **titolo o di un attestato, conseguito entro il 17 marzo 1999**, che abbia consentito, alla luce dell'ordinamento allora vigente di svolgere l'attività di podologia nella forma, prevalente, di callista/pedicure.

Nella quasi totalità delle Regioni non esisteva una specifica disciplina che regolamentasse attività e formazione per la podologia anche perché, in quel caso, i relativi diplomi sarebbero stati già resi equipollenti al profilo del podologo (vedi titoli rilasciati dalla Regione Lazio).

Pertanto, si suggerisce, agli interessati, di considerare **qualsiasi attestato con riconoscimento della Regione di riferimento** che abbia permesso di erogare le prestazioni ricomprese nell'attuale profilo professionale del podologo, con conseguente attività professionale; attività che, per completezza, riportiamo di seguito come estratto dal profilo professionale del podologo:

"Il podologo è l'operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante, tratta direttamente, nel rispetto della normativa vigente, dopo esame obiettivo del piede, con metodi incruenti, ortesici ed idromassoterapici, le callosità, le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, nonché il piede doloroso.

2. Il podologo, su prescrizione medica, previene e svolge la medicazione delle ulcerazioni delle verruche del piede e comunque assiste, anche ai fini dell'educazione sanitaria, i soggetti portatori di malattie a rischio.

3. Il podologo individua e segnala al medico le sospette condizioni patologiche che richiedono un approfondimento diagnostico o un intervento terapeutico."

Domanda e documenti:

Posto che il DPCM prevede che le singole Regioni debbano emanare propri provvedimenti per pubblicizzare la procedura e definire le modalità di raccolta delle domande ed i referenti che provvederanno a gestirle, la **domanda** dovrà essere presentata come da allegato al DPCM e redatta con le **generalità dell'interessato**, ed i **riferimenti del titolo/attestato di cui si chiede l'equivalenza** (se nel titolo/attestato non si facesse esplicito riferimento alla podologia, sarà opportuno allegare documenti attestanti le ore di formazione ed il tirocinio effettuato sulle materie di podologia per l'attribuzione del punteggio).

In aggiunta al punteggio che verrà attribuito al titolo/attestato, si dovrà presentare documentazione concernente **l'attività professionale svolta che dovrà essere coerente con i contenuti professionali del profilo universitario di cui si chiede l'equivalenza** e, quindi, riferirsi ai contenuti del profilo professionale del podologo di cui sopra.

SE SI TRATTA DI DIPENDENTI:

condizione minima: attività svolta per almeno 12 mesi, anche non consecutivi, dal Febbraio 2006;

documenti:

- attestazione del datore di lavoro con periodi di attività, tipo di attività e prestazioni erogate, nonché la qualifica ricoperta.

oppure

- autodichiarazione dell'interessato relativa ai dati di cui sopra;

- copia del libretto di lavoro/lettera di assunzione.

SE SI TRATTA DI LAVORO AUTONOMO:

condizione minima: attività svolta per almeno 12 mesi, anche non consecutivi, dal Febbraio 2006;

documenti:

- autodichiarazione che riporti i periodi di attività, il tipo di attività e le prestazioni erogate;

- certificazione del possesso di partita IVA riferita i periodi di attività dichiarati;

- dichiarazione dei redditi riferite ai periodi dichiarati;

- eventuali incarichi, collaborazioni e/o contratti con ASL, Comuni, Enti pubblici per l'erogazione di prestazioni di podologia/pedicure curativo.

Attribuzione del punteggio:

Il punteggio verrà attribuito a partire dal periodo di formazione relativo al titolo/attestato per il quale si chiederà l'equivalenza, secondo la tabella allegata al DPCM, per cui **sarà possibile anche considerare periodi di formazione di pochi mesi**, purchè sostenuti con riconoscimento della Regione di riferimento (150 ore di formazione, ad esempio, varranno un punteggio pari ad 1,2).

Al punteggio relativo al titolo si dovrà aggiungere quello concernente l'attività professionale svolta (0,5 punti per ogni anno di attività), per cui, nel caso di un soggetto che abbia acquisito il titolo/attestato entro l'ultimo periodo utile (marzo 1999) ed abbia esercitato continuativamente da allora ad oggi, avrebbe totalizzato 6 punti di attività professionale da aggiungere a quelli relativi al titolo/attestato.

Fatta la somma dei due punteggi, il DPCM prevede quanto segue:

- **con 12 punti o più si ottiene l'equivalenza;**
- **con un punteggio compreso tra 6 ed 11, per avere l'equivalenza si dovrà accedere ad ulteriori corsi che saranno stabiliti dai Ministeri interessati;**
- **con un punteggio che non arrivi ai 6 punti non si ottiene l'equivalenza e si perde la possibilità di esercitare per il futuro attività ricomprese nel profilo professionale del podologo.**

Pertanto, sarà inutile presentare domanda per soggetti che non raggiungono il punteggio minimo richiesto, perché, in quel caso, la Regione non avvierà la procedura di equivalenza; negli altri casi, a meno di contestazione da parte della Regione interessata di uno o più documenti presentati, la Regione presenterà i documenti al Ministero della Salute il quale, ultimo, convocherà la Conferenza dei Servizi, nella composizione prevista dal DPCM, che valuterà l'istanza e deciderà in merito all'equivalenza.

L'esercizio dell'attività in quanto equivalenti:

Una volta ottenuta l'equivalenza al titolo universitario di podologo, sia direttamente o perché si è dovuti passare attraverso ulteriori percorsi formativi, si potrà proseguire l'esercizio dell'attività erogando le prestazioni previste nel profilo professionale del podologo; queste ultime sono a pieno titolo prestazioni sanitarie e, come tali, verranno erogate anche dai soggetti equivalenti.

Quando sarà concluso l'iter previsto su tutte le Regioni, le prestazioni di podologia potranno essere esercitate dai soli laureati, dai soggetti con titolo equipollente e dai soggetti con titolo equivalente, per cui, non sarà più possibile difendere altri soggetti che, con qualifica ed attività diversa, dovessero erogare prestazioni podologiche incorrendo nel reato di esercizio abusivo di professione sanitaria.

Daniele Dondarini
Responsabile Nazionale Podologi